SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Avvocatura generale dello Stato

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo

Camera di commercio di Firenze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casapesenna (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Campanaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dai predetti consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Campanaro.

Roma, 23 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02828

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Milanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Garbagnate Milanese (Milano);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri su 20 assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Tripodi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Garbagnate Milanese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Tripodi.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02829

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campoli Appennino (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Mancini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'ari 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 febbraio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campoli Appennino (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Mancini.

Roma, 21 febbraio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A02830

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 novembre 2011.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto Decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14 decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 88.920.383,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto direttoriale n. 973/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 361/Ric. del 14 luglio 2010, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 151/Ric. del 24 marzo 2011, con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 16 febbraio, 25 maggio, 22 giugno e 6 luglio 2011 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 1256 del 10 agosto 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2007, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.441.309,77, di cui € 30.329,14 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.410.980,63 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponi-

bilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.
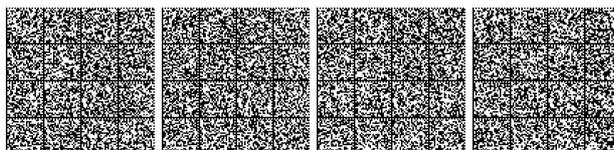
Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 7 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 215

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. / AREA OP.		DATA PRESENTAZIONE / DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	05/05/2007	10.00.00.138	VALUE UP	Assunzione	06135611009	**10.329,14**	**41.316,54**
Depressa	**9**	40938		2	ROMA RM		
PMI	05/05/2007	10.00.00.154	MASTER S.R.L.	Contratto	03620970727		**156.164,08**
Depressa	**11**	41003		1	CONVERSANO BA		
PMI	05/05/2007	10.00.00.482	IMPRESA A. MINIERI SPA	Contratto	00040490625		**206.500,00**
Depressa	**35**	41287		1	TELESE TERME BN		
PMI	05/05/2007	10.00.00.654	TAB S.R.L.	Assunzione	01465470761	**20.000,00**	**80.000,00**
Depressa	**49**	39992		4	POTENZA PZ		
PMI	05/05/2007	10.00.00.732	INGEGNERIA CERAMICA S.R.L.	Contratto	02938160369		**157.500,00**
Depressa	**57**	40690		2	SASSUOLO MO		
PMI	05/05/2007	10.00.01.107	MIGEN SPA	Contratto	00355880279		**161.750,00**
Depressa	**99**	39696		1	VENEZIA VE		
PMI	05/05/2007	10.00.01.122	FOX BIT SRL	Contratto	04737870636		**200.000,00**
Depressa	**100**	42012		1	NAPOLI NA		
PMI	05/05/2007	10.00.01.388	CENTRO ISIDE SRL	Contratto	03408580656		**66.250,00**
Depressa	**123**	42093		1	PRIGNANO CILENTO SA		
PMI	05/05/2007	10.00.01.419	INCACONSULT & PARTNERS	Contratto	01993020690		**94.000,00**
Depressa	**129**	39873		1	SAN GIOVANNI TEATINO CH		
PMI	05/05/2007	10.00.01.591	PROMETE SRL	Contratto	03347431219		**55.000,00**
Depressa	**151**	43234		1	SAN GIORGIO A CREMANO NA		
PMI	05/05/2007	10.00.02.497	SO.FI.HA COLLAUDI S.R.L.	Contratto	04070200011		**192.500,00**
Depressa	**200**	40381		1	TORINO TO		
					Totali (€)	**30.329,14**	**1.410.980,62**

12A02758

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Sondrio - Settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Sondrio, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Sondrio limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sondrio;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Sondrio.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro: PALMA

12A02832

DECRETO 24 novembre 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Pavia - Settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Pavia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Pavia limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia;
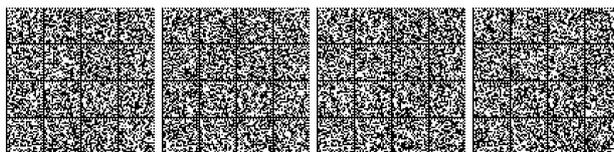
EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Pavia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2011

Il Ministro: SEVERINO

12A02831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° febbraio 2012.

Assegnazione di risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Campania. (Decreto n. 64128).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;

Visto il decreto n. 60967 del 28 luglio 2011 con il quale sono stai assegnati alla regione Campania € 60 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 10 novembre 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state attribuite, alla regione Campania, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 90 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati euro 90 milioni alla regione Campania, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 90.000.000, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A02654

DECRETO 14 febbraio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.A. già dipendenti della Air One Techinic S.p.A. (Decreto n. 64239).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo siglato in data 28 aprile 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air One Techinic S.p.A. nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 1° maggio 2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti;

Visto il decreto n. 59954 del 10 giugno 2011 con il quale è stato concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il semestre dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in favore di 40 lavoratori dipendenti della società Air One Techinic S.p.A. presso la sede di Chieti;

Visto l'accordo governativo siglato in data 3 ottobre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Air One S.p.A. nonché delle OO.SS, con il quale rendevano noto che in data 9 settembre 2011 la citata società Air One S.p.A. si è fusa per incorporazione con la Air One Techinic S.p.A., e che per i lavoratori dipendenti della incorporata proseguiva la sospensione e la necessità del trattamento di integrazione salariale come da accordo del 28 aprile 2011, e si concordava altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per un periodo di 44 mesi a decorrere dal

9 settembre 2011 fino al 30 aprile 2015, in favore di un numero massimo di 39 lavoratori della società di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in Chieti-Pescara;

Vista l'istanza con la quale la società Air One S.p.A. ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per periodo che decorrente dal 9 settembre 2011 (data della fusione per incorporazione con la Air One Techinic S.p.A.) all'8 marzo 2012, in favore di 39 lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti-Pescara;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 settembre 2011 all'8 marzo 2012, in favore di 39 lavoratori dipendenti dalle società Air One Techinic S.p.A. (già dipendenti della Air One Techinic S.p.A.) ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 3 ottobre 2011, in favore di 39 lavoratori dipendenti dalle società Air One S.p.A. già dipendenti della Air One Techinic S.p.A., unità in Chieti-Pescara, impiegati presso il settore della manutenzione e dei servizi tecnici agli aeromobili per il periodo dal 9 settembre 2011 all'8 marzo 2012.

Matricola I.N.P.S. Air One S.p.A.: 2302100732.

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società Air One S.p.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 59954 del 10 giugno 2011 limitatamente al periodo dal 9 settembre 2011 al 31 ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Ministro: FORNERO

12A02653

DECRETO 21 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2011 del 18 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Rieti la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot n. 2 dell'11 gennaio 2011 della C.I.S.L. di Rieti con la quale è stato designato il sig. Tiberti Vincenzo nato a Rieti il 15 febbraio 1967 quale componente supplente della Commissione in argomento, in sostituzione del sig. Tosoni Andrea;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del Sig. Tiberti Vincenzo in qualità di componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rieti, 21 febbraio 2012

Il direttore territoriale: DIANA

12A03197
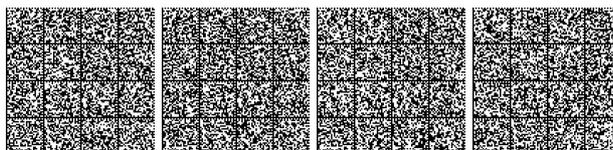
DECRETO 21 febbraio 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il decreto direttoriale n. 1/2011 del 18 gennaio 2011 con il quale è stata ricostituita presso la Direzione territoriale del lavoro di Rieti la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 16 gennaio 2011 della U.I.L. di Rieti con la quale è stato designato, il Sig. Melchiorre Roberto nato a Rieti il 19 settembre 1940 quale componente supplente della Commissione in argomento, in sostituzione del Sig. Valente Antonio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del Sig. Melchiorre Roberto in qualità di componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rieti, 21 febbraio 2012

Il direttore territoriale: DIANA

12A02760

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2012.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto 27 novembre 2003, per la campagna di semina 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi (attualmente Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari) dall'Ense (ora INRAN ENSE), dall'Agenzia delle Dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2012;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2012;

Considerato che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e, in particolare, prorogando i termini del 15 febbraio 2012 e del 15 marzo 2012 previsti dall'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è opportuno prevedere una proroga dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta

Articolo unico

Per la campagna di semina 2012 i termini previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia, sono fissati rispettivamente al 15 aprile 2012 per la specie mais e al 15 maggio 2012 per la specie soia.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A02984
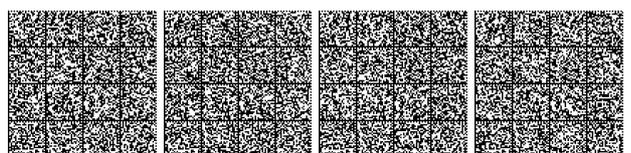
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2011.

Piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni alla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di abbonati, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opt-out);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera *a)* del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1 del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Vista la determina del Capo Dipartimento del 9 novembre 2010, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010 secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2012, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010;

Ritenuto di approvare il citato piano dei costi ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera *b)*, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni - istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 - comprensivo delle proposte delle tariffe per il 2012, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 settembre 2010, è approvato.

2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro del registro per il 2012 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.
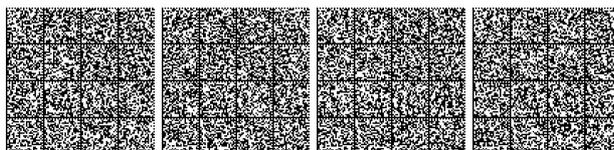
Art. 2.

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

«Pacchetto di numerazioni»	Dimensioni «Pacchetto di numerazioni»	Tariffa (Iva esclusa)
A	1.500	euro 22,50
B	50.000	euro 750,00
C	300.000	euro 4.500,00
D	1.000.000	euro 11.500,00
E	5.000.000	euro 52.500,00
F	10.000.000	euro 75.000,00
G	15.000.000	euro 97.500,00
H	25.000.000	euro 122.500,00
I	50.000.000	euro 140.000,00
L	100.000.000	euro 260.000,00

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto dal contratto con il gestore del registro stipulato all'atto dell'iscrizione, uno dei pacchetti di numerazioni, di cui alla tabella del comma 1, al fine di sottoporre a verifica le numerazioni telefoniche ivi quantitativamente contenute.

3. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2012.

Art. 3.

1. L'acquisto di un pacchetto di numerazioni ha validità fino all'esaurimento delle verifiche delle liste di numerazione ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di liste di numerazione non ancora sottoposte a verifica non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano per la sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4.

1. Il piano dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, per il 2012 è definito nella tabella seguente e comprende:

costi di gestione e manutenzione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;

costi di housing ed affitto dei locali;

costi del contact center, comprensivi dei costi relativi all'utilizzo del numero verde e dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte degli abbonati;

costi di amministrazione, compresi i costi per la gestione degli operatori e per la gestione dei conti del registro.

Costi di gestione (Iva esclusa)	
Gestione e Manutenzione	euro 957.000
Housing	euro 100.000
Contact Center	euro 1.083.000
Amministrazione	euro 469.000
TOTALE	euro 2.609.000

Roma, 23 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 114

12A02677

DECRETO 23 febbraio 2012.

Autorizzazione ad operare, in qualità di Organismo Notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, agli organismi STI Srl, in Sora e ECOSIM Srl, in Prato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visti i decreti di autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione per la direttiva 97/23/CE emanati a favore delle società:

STI Srl, via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (FR)

ECOSIM Srl, via Trav. Fiorentina, 10 - 59100 Prato (PO);

Considerata la scadenza della validità dell'autorizzazione rilasciata ai predetti Organismi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2008;

Viste le istanze di rinnovo dell'autorizzazione alla Certificazione CE presentate dai predetti Organismi rispettivamente acquisite in atti il 4 gennaio 2012 al n. 1477 ed il 16 gennaio 2012 al n. 7881;
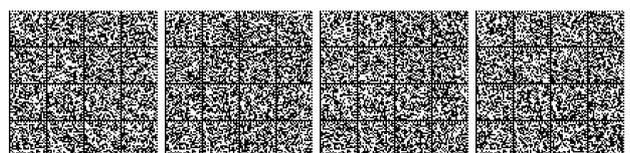
Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico organismo nazionale di accreditamento, è stato attivato il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Vista la Convenzione del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA;

Acquisito che gli organismi citati hanno presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione di apparecchi a pressione regolati dalla direttiva citata;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero dell'autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato che, nel periodo di vigenza della precedente autorizzazione, per i suddetti Organismi non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli Organismi sopra richiamati sono autorizzati all'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, fino alla data del 30 giugno 2012 secondo l'ambito oggettivo dei decreti di autorizzazione scaduti e ripresi in preambolo.

2. La presente autorizzazione esplica la sua vigenza solo ed esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Ogni sua utilizzazione fuori da tale ambito è posto sotto l'esclusiva responsabilità dell'Organismo autorizzato.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 23 febbraio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A02759

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste la nota n. 701 del 13 febbraio 2012 dell'Ufficio Provinciale di Ravenna, con cui è stato comunicato che l'Ufficio è rimasto chiuso nel giorno 10 febbraio 2012 causa ordinanza prefettizia che ha decretato per detta giornata la chiusura di tutti gli uffici pubblici a causa di avverse condizioni metereologiche;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 128) del 17 febbraio 2012 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sulla chiusura dell'Ufficio Provinciale di Ravenna;
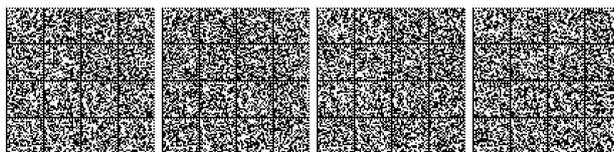
Determina:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna il giorno 10 febbraio 2012 a causa di ordinanza prefettizia che ha decretato per detta giornata la chiusura di tutti gli uffici pubblici a causa di avverse condizioni metereologiche.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 febbraio 2012

p. Il direttore regionale: PASTORESSA

12A02678

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari dell'Ufficio provinciale di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge n. 212/2000;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere del 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Vista la richiesta prot. n. 960 del 14 febbraio 2012 dell'Ufficio Provinciale di Pescara e l'allegata Ordinanza Prefettizia del 12 febbraio 2012 con la quale si dispone, tra l'altro, la chiusura degli Uffici Pubblici in data 13 febbraio 2012, per la persistente avversità delle condizioni metereologi che, con possibilità di nevicate fino al livello del mare nonché per diffuse gelate;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale - come si evince dalla suddetta Ordinanza del Prefetto di Pescara - non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre il provvedimento formale di mancato funzionamento dei servizi catastali ed ipotecari del suddetto Ufficio per il giorno 13 febbraio 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Garante del Contribuente della Regione Abruzzo con nota prot. n. 71/Az/12 C.G./12 del 24 febbraio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pescara, per le attività connesse ai servizi catastali nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, in data 13 febbraio 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 5 marzo 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A02909

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Classificazione del medicinale Arcoxia (etoricoxib) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 241/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 200,3 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società MSD Italia S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Arcoxia;

Vista la domanda con la quale la ditta MSD Italia S.R.L.ha chiesto la classificazione della confezione da 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8/9 febbraio 2012;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Arcoxia (etoricoxib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820164 (in base 10) 1254N4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Arcoxia (etoricoxib) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03169

DETERMINAZIONE 5 marzo 2012.

Determinazione dell'abolizione della compilazione del piano terapeutico per le specialità medicinali a base di clopidogrel + acido acetisalicilico. (Determinazione n. 239/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione AIFA n. 2708/2011 dell'8 novembre 2011 con cui viene abolito il Piano Terapeutico a tutte le specialità medicinali a base di Clopidogrel;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta dell'8/9 febbraio 2012 che ha deliberato per l'abolizione del Piano Terapeutico anche per l'associazione fissa;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le specialità medicinali a base di clopidogrel + acido acetisalicilico in associazione fissa, è abolita la compilazione del piano terapeutico.

La prescrizione del medicinale è viceversa, regolamentata da quanto previsto all'allegato 2 e successive modifiche, della determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.
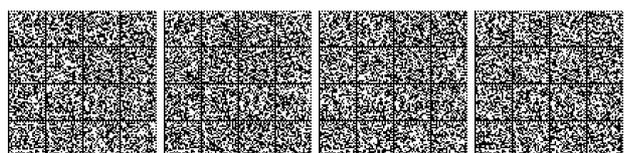
Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: PANI

12A03170

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2012.

Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifica ed integrazione ed, in particolare, l'art. 6, comma 7, lettera *n)*;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover modificare la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

EMANA
Il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.

2. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;

i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.

3. L'istanza può essere presentata:

congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate;

singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.

4. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, l'Autorità emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.

5. Quando l'istanza è presentata singolarmente, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6.

Art. 3.

Istanze non ammissibili

1. Non sono ammissibili le istanze presentate:

da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2;

su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

su questioni per la risoluzione delle quali è stato già presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

in violazione di quanto disposto dal successivo art. 4, comma 2.

2. Non sono ammissibili le istanze non correttamente compilate e/o non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

Art. 4.

Presentazione e contenuti dell'istanza

1. L'istanza, da presentare mediante la compilazione del modello allegato al presente Regolamento (sub. Allegato 1), va trasmessa all'Ufficio del precontenzioso tramite uno dei seguenti strumenti:

fax;

raccomandata del servizio postale;

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

intestazione riportante la seguente dicitura «Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 163/2006»;

indicazione del/i soggetto/i richiedente/i;

eventuale/i soggetto/i controinteressato/i;

oggetto della gara ed importo a base d'asta;

chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto da cui trae origine la questione sottoposta all'Autorità;

data dell'aggiudicazione provvisoria, qualora intervenuta;

eventuale pendenza, per la fattispecie in esame, di un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria.

3. All'istanza deve essere allegata, a pena di improcedibilità, la seguente documentazione:

bando di gara;

disciplinare di gara;

capitolato tecnico;

lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

eventuale provvedimento di esclusione;

corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

5. Quando l'istanza è presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o disgiuntamente, la stessa deve contenere l'impegno della medesima a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

6. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio del procedimento l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità.

Art. 5.

Istruttoria delle istanze presentate congiuntamente

1. Quando l'istanza è presentata congiuntamente, dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, l'Ufficio del precontenzioso apre il relativo procedimento, dandone formale comunicazione al/ai sottoscrittore/i dell'istanza e al/ai controinteressato/i chiaramente identificato/i nell'istanza stessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contiene il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale data fissata per l' audizione di cui all'art. 7.

3. L'Autorità, ove lo ritenga opportuno, con la comunicazione di avvio del procedimento, chiede alle parti interessate ulteriori informazioni e deduzioni sulla questione oggetto dell'istanza, fissando il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

4. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio orale e/o documentale di una delle parti interessate, l'Autorità valuterà la questione sulla base degli elementi di fatto in suo possesso.

5. Se nel corso dell'istruttoria viene presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria, l'istanza diviene improcedibile.

Art. 6.

Istruttoria delle istanze presentate singolarmente

1. Quando l'istanza è presentata singolarmente da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'Autorità valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere sulla base dei seguenti criteri ponderali:

presentazione dell'istanza da parte di una stazione appaltante;

carattere di novità e complessità della questione di diritto sottoposta all'Autorità e possibilità di incidenza della stessa su future procedure ad evidenza pubblica;

valore economico della controversia;

valore sociale della controversia.

Art. 7.

Audizione delle parti interessate

1. L'Autorità valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate, previa apposita richiesta contenuta nell'istanza.

2. L'audizione ha luogo presso l'Autorità, alla presenza di un rappresentante della stessa e di tutte le parti interessate.

3. Dell'audizione viene effettuata registrazione vocale, che fa fede di verbale.

4. L'audizione è effettuata entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento.

Art. 8.

Conclusione del procedimento

1. La decisione sulla questione oggetto della controversia è denominata «Parere ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2. Il parere, redatto sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, e approvato dal Consiglio dell'Autorità, viene trasmesso alle parti interessate.

3. Nel caso in cui le istanze presentate siano inammissibili o improcedibili, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, commi 2, e 3, o risultino irrilevanti ai fini dell'emanazione del parere dell'Autorità, ai sensi dell'art. 6, le stesse saranno archiviate. Delle archiviazioni disposte verrà data comunicazione al/ai richiedente/i.

4. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9, e 11, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.

Art. 9.

Pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene altresì trasmesso all'Ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorità, ad accesso generalizzato. L'Autorità, anche su motivata segnalazione di una delle parti interessate, può decidere di non rendere pubblici taluni dati personali delle parti.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Non sono ammissibili le istanze aventi ad oggetto il riesame di una questione controversa già decisa dall'Autorità con parere emesso ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o per la quale l'Ufficio ha disposto l'archiviazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In questo ultimo caso si applicano le disposizioni del presente Regolamento per quanto compatibili.

Art. 11.

Forma delle comunicazioni

1. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate possono essere effettuate tramite uno dei seguenti strumenti:

fax;

lettera raccomandata del servizio postale;

posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° marzo 2012

Il presidente: SANTORO

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 1° marzo 2012.

Il segretario: ESPOSITO
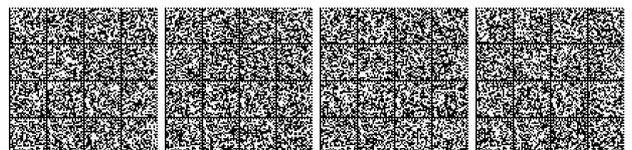
ALLEGATO 1

ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D.LGS. N. 163/2006

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - UFFICIO DEL PRECONTENZIOSO - Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma
Fax 06/36723362 - Indirizzo di posta elettronica: protocollo@.avcp.it

NB. E' sufficiente inviare l'istanza una sola volta o tramite raccomandata postale A/R o tramite fax o tramite posta elettronica certificata. Si invitano i richiedenti a preferire l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Oggetto dell'affidamento (barrare quella di riferimento)

Settori ordinari □
Settori speciali □
Lavori □
Servizi □
Forniture □

1. **Soggetti richiedenti**

1.1. **Istanza presentata congiuntamente (stazione appaltante e una o più parti interessate)**

denominazione della stazione appaltante ………………………………………………………………………….;
indirizzo:………………………………………………………………………………... ;
nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……………………………………………………………
nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento) ……………………………………;
n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)…………………….……………………………………………………………………………;
indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………..………………..;
denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)…………………………..;
indirizzo:………………………………………………………………………………... ;
nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……………………………………………………………;

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto…………………………………………………………………………………………………….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)……………………….………………………………………………………………………………;

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..……………..;

denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)…………………………..;

indirizzo:…………………………………………………………………………………... ;

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……………………………………………………………;

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto…………………………………………………………………………………………………….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)……………………….………………………………………………………………………………;

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..……………..;

1.2. Istanza presentata singolarmente (o stazione appaltante o una o più parti interessate)

denominazione dell'istante …………….……………………………………………………………………………….;

indirizzo:…………………………………………………………………………………... ;

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente) ……………………………………………………………;

nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento) ……………………………………;

nominativo del soggetto appartenente alla compagine dell'istante (qualora l'istante non sia la stazione appaltante) a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico diretto ……………………………………………….;

n. di fax (indicare il numero di fax a cui si richiede di ricevere comunicazioni da parte dell'Autorità)………………………..:………………………………………………………………………………

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)……………………………………………………………………………………..……………..;

recapito telefonico:…………………………………………………………………………………………………..

2. Eventuale/i controinteressato/i (es. stazione appaltante, aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.).
Si fa presente che l'indicazione del/dei controinteressato/i è uno degli elementi essenziali dell'istanza e pertanto deve essere obbligatoriamente indicato, pena la non ammissibilità dell'istanza.

nominativo del soggetto:……………………………………………………………………………………………….

indirizzo:……

recapito telefonico diretto……………………………………………………………………………………..……

numero di fax:……………………………………………………………………………………………………….

indirizzo di posta elettronica certificata del controinteressato, se conosciuto …………………………………...……

3. Pendenza di giudizio: l'istante è tenuto a comunicare se per la fattispecie in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria. Si fa presente che la pendenza di giudizio determina la non ammissibilità dell'istanza.

SI □

NO □

4. Individuazione dell'intervento:

4.1 Tipologia dell'affidamento

Appalto di lavori pubblici □

Appalto di forniture □

Appalto di servizi □

Contratto misto □

Concessione di lavori □

Concessione di servizi □

Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06 □

Appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione □

Project financing □

Lavori in economia □

Concorso di progettazione □

Concorso di idee □

4.2 Procedura di scelta del concorrente:

Procedura aperta □

Procedura ristretta □

Procedura ristretta semplificata □

Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara □

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara □

Accordo quadro □

Dialogo competitivo □

Altro □

4.3 Oggetto dell'appalto: ………………………………………………………………………………………………

Eventuale suddivisione in lotti:…………….

Data di pubblicazione del bando: …./ ….. / …….

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: …../ …../ ……

Importo a base d'asta: ……………………………………………………………………………………….

Nome del responsabile del procedimento: ………………………..

Se intervenuta, data aggiudicazione provvisoria, nominativo, numero di telefono, numero di fax, **indirizzo di posta elettronica certificata** dell'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario:………………………………………………………………….………………………

4.4 Criterio di aggiudicazione

prezzo più basso □

offerta economicamente più vantaggiosa □

5. Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti:
(è necessario fornire una chiara e dettagliata indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione).

6. Eventuale richiesta di audizione: la relativa richiesta può essere formulata ove il soggetto istante ritenga che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi atti a definire la fattispecie. Si fa in ogni caso presente che l'Ufficio del Precontenzioso valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere ad audizione delle parti interessate.

SI □

NO □

7. Elenco dei documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie:

□ bando di gara;

□ disciplinare di gara;

□ capitolato tecnico;

□ lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

□ eventuale provvedimento di esclusione;

□ corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico;

□ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

□ memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

8. Elenco dei documenti allegati all'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 7:

- □ ……….
- □ ……….

9. In caso di istanza presentata dalla S.A. -Dichiarazione di impegno (detta dichiarazione deve contenere l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità):

……………………………………………………………..………………………..………………………….……
……………….……………………………………………..……………………………………………………...

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità ad accesso generalizzato.

Data,………………………… Firma leggibile di colui che sottoscrive l'istanza.

12A02583
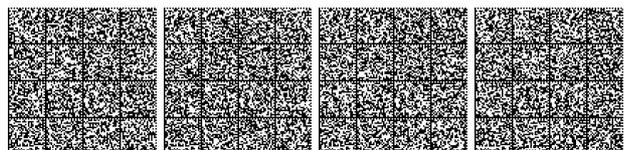
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2012.

Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. (Deliberazione n. 67/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione Consiglio del 2 febbraio 2012;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 61 concernente la «qualità del servizio fornito dalle imprese designate»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, recante «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004, n. 295;

Vista la propria delibera n. 31/06/CSP del 21 febbraio 2006, recante «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 254/04/CSP», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2006, n. 55;

Vista la propria delibera n. 142/07/CSP del 2 agosto 2007, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio Universale per l'anno 2007, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2007, n. 188;

Vista la propria delibera n. 153/08/CSP del 2 luglio 2008, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio Universale per l'anno 2008, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2008;

Vista la propria delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante: «Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

Vista la propria delibera n. 719/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante: «Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

Vista la propria delibera n. 49/09/CSP del 31 marzo 2009, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2009, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2009;

Vista la propria delibera n. 79/09/CSP del 14 maggio 2009, recante «Direttiva in materia di qualità dei servizi telefonici di contatto (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 4 giugno 2009;

Vista la propria delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante «Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 10 novembre 2009;

Vista la propria delibera n. 31/10/CONS del 4 febbraio 2010, recante «Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2010;

Vista la propria delibera n. 328/10/CONS dell'8 luglio 2010, recante: «Definizione dell'Indice di Qualità Globale nell'ambito dei parametri di qualità del servizio universale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010 - supplemento ordinario n. 198;

Vista la propria delibera n. 329/10/CONS dell'8 luglio 2010, recante: «Determinazione degli obiettivi di quali-

tà del servizio universale per l'anno 2010, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2010 - supplemento ordinario n. 198;

Vista la propria delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010, recante: «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - supplemento ordinario n. 277;

Vista la propria delibera n. 28/11/CONS del 20 gennaio 2011, recante: «Ordinanza - ingiunzione alla società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, con riferimento al mancato rispetto nell'anno 2009 degli obiettivi qualitativi relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti», pubblicata sul sito Internet dell'Autorità in data 16 marzo 2011;

Vista la propria delibera n. 213/11/CONS del 13 aprile 2011, recante: «Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2011, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

Vista la propria delibera n. 21/12/CONS del 19 gennaio 2012, recante: «Misure specifiche ai sensi dell'art. 61, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società Telecom Italia S.p.A.», in corso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modificazioni;

Vista la nota inviata in data 28 giugno 2011 dalla Società Telecom Italia S.p.A. n. 3499-TI, registrata al protocollo dell'Autorità n. 32965 del 28 giugno 2011, di trasmissione dei resoconti e delle relazioni relativi all'anno 2010, in materia di qualità dei servizi forniti da Telecom Italia, comprendente i risultati di qualità conseguiti relativamente al Servizio Universale;

Vista la nota inviata in data 30 settembre 2011 dalla Società Telecom Italia S.p.A. n. 4941-TI, registrata al protocollo dell'Autorità n. 51176 del 30 settembre 2011, di trasmissione dei resoconti relativi al primo semestre 2011, in materia di qualità dei servizi forniti da Telecom Italia, comprendente i risultati di qualità conseguiti relativamente al Servizio Universale;

Visto l'avviso di «Avvio del procedimento per l'attuazione dell'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale per l'anno 2012» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 29 ottobre 2011;

Vista la proposta presentata dalla società Telecom Italia S.p.A., con lettera prot. n. 5218 - TI del 13 ottobre 2011, registrata al protocollo dell'Autorità n. 55104 in data 13 ottobre 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa approvata con la delibera n. 254/04/CSP, la cui tabella contenente gli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2012 proposti è stata allegata all'avviso di avvio pubblicato nel sito dell'Autorità unitamente agli obiettivi fissati e ai risultati ottenuti nelle annualità dal 2005 al 2011;

Sentite in audizione, anche ai sensi dell'art. 83 del Codice, in data 19 gennaio 2012, le Associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del Codice del consumo, nonché la società Telecom Italia S.p.A. e gli altri principali operatori di telefonia su rete fissa;

Considerato che la delibera n. 328/10/CONS dell'8 luglio 2010 ha definito e introdotto l'Indice di Qualità Globale (di seguito *IQG)* del Servizio Universale, come un parametro complessivo, basato sulla media ponderata della valenza assunta dagli attuali indicatori nell'ambito della qualità del servizio universale, in grado di fornire una valutazione sintetica, chiara ed immediata, a livello globale, della qualità offerta e del suo eventuale miglioramento rispetto a quanto prefissato negli obiettivi e raggiunto nei risultati in annualità o semestri precedenti;

Considerato che la proposta di Telecom Italia S.p.A. riguardo agli obiettivi per la qualità del servizio universale nell'anno 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 ottobre 2011 comporta un peggioramento generalizzato dell'IQG, pari a circa il 15,8% in meno rispetto ai risultati conseguiti nel 2010, a circa il 15,8% in meno rispetto agli obiettivi fissati dall'Autorità per il 2011 e a circa lo 0,9% in meno rispetto agli obiettivi proposti dalla società stessa nel 2011;

Considerato che il livello globalmente conseguito dalla società Telecom Italia S.p.A. sulla qualità del Servizio Universale fino a tutto il 2010, ed anche in base ai dati provvisori del primo semestre 2011, risulta soddisfacente;

Ritenuto di fissare obiettivi di qualità del servizio universale per il 2012, tali da mantenere sostanzialmente il livello qualitativo globale definito dagli obiettivi fissati

nel 2011, ma di non peggiorarlo, per evitare discontinuità nel percorso di miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio universale;

Ritenuti sostenibili lievi aumenti, per il 2012, degli obiettivi di qualità per gli indicatori relativi al tempo di riparazione dei malfunzionamenti, rispetto al 2011, in considerazione degli effetti dell'attuazione della delibera n. 21/12/CONS;

Ritenuto sostenibile fissare un miglioramento dell'obiettivo relativo all'indicatore «fatture contestate», per il 2012, del 6% circa del valore obiettivo fissato nel 2011, risultando, in tal modo, il valore obiettivo fissato per il 2012 minore della media dei risultati conseguiti nelle annualità 2009 e 2010;

Preso atto delle criticità manifestate dalla società Telecom Italia S.p.A. a conseguire gli obiettivi fissati dall'Autorità, per il 2011, in relazione agli indicatori dei tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti;

Ritenuto di fissare, per il 2012, obiettivi relativi agli indicatori dei tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti meno stringenti di quelli fissati per il 2011;

Considerato che la società Telecom Italia S.p.A. ha evidenziato il ritardo con cui viene annualmente emesso il provvedimento di fissazione degli obiettivi di qualità, rispetto alla data teorica del 31 dicembre dell'anno precedente, con conseguenti difficoltà, da parte della società a organizzare la propria struttura per conseguirli;

Ritenuto di porre rimedio a tale criticità rivedendo la tempistica della data ultima di invio, da parte della società Telecom Italia S.p.A., della proposta di obiettivi per l'anno successivo, rispetto alla data del 30 settembre prevista ai sensi dell'art. 5, comma 1 della delibera n. 254/04/CSP, anticipando tale scadenza al 30 giugno e comunque lasciando alla società l'opportunità di elaborare e inviare un'eventuale revisione della proposta iniziale entro il 30 settembre;

Considerato che l'art. 61 del Codice stabilisce, al comma 4, che l'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'art. 54 del codice medesimo e, al comma 2, che l'Autorità provvede affinché tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6 al Codice;

Considerato che il Codice, all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato di fornire il servizio universale continua ad essere la società Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli atti del procedimento e la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento fissa gli indicatori di qualità del servizio universale, i relativi obiettivi per l'anno 2012 e le modalità di comunicazione dei risultati raggiunti, che la società Telecom Italia S.p.A. è tenuta a rispettare.

2. Gli indicatori di qualità del servizio universale di cui al comma 1 sono:

a) quelli di cui agli allegati 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 alla delibera n. 254/04/CSP;

b) quelli di cui all'allegato A alla delibera n. 142/07/CSP.

3. I valori degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2012 sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. La società Telecom Italia S.p.A. comunica all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, gli obiettivi di qualità del servizio universale, relativi all'intero territorio nazionale, proposti per l'anno successivo riguardo agli indicatori di cui al comma 2. La società ha facoltà di inviare una eventuale revisione della proposta entro il 30 settembre.

5. La società Telecom Italia S.p.A. comunica all'Autorità i risultati raggiunti nell'anno 2012 per gli indicatori di cui al comma 2, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 5, comma 3, della delibera n. 254/04/CSP.

6. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa è pubblicata altresì sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Roma, 2 febbraio 2012

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

Allegato A alla delibera n. 67/12/CONS

Indicatore	Misure di qualità del servizio universale	Obiettivi 2012
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale **(Allegato 1 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Percentile[1] 95% del tempo di fornitura	**11 gg**
	Percentile 99% del tempo di fornitura	**25 gg**
	Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente	**96,4%**
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso **(Allegato 2 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso RTG	**11,2%**
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti **(Allegato 3 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**46 ore**
	Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti	**110 ore**
	Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto	**92,0%**
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore **(Allegato 6 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Tempo medio di risposta alle chiamate entranti	**5"**
	Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi	**92,0%**
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete ed a schede) in servizio **(Allegato 9 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione	**96,0%**
Fatture contestate **(Allegato 10 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo	**1,50%**
Accuratezza della fatturazione **(Allegato 11 alla delibera n. 254/04/CSP)**	Rapporto tra il numero delle fatture contestate riconosciute fondate emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo	**0,40%**
Tempi di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti[2] **(Allegato A alla delibera n. 142/07/CSP)**	Tempo minimo di navigazione su IVR per accedere alla scelta "operatore"	**55"**
	Tempo medio di risposta dell'operatore alle chiamate entranti	**70"**
	Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta dell'operatore è inferiore a 20 secondi	**50,0%**

[1] Il "percentile 95% del tempo di fornitura" è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%".
[2] Applicabile ai *call center* dedicati all'assistenza per servizi forniti nell'ambito del servizio universale sia dei clienti residenziali che *business*.

12A02910
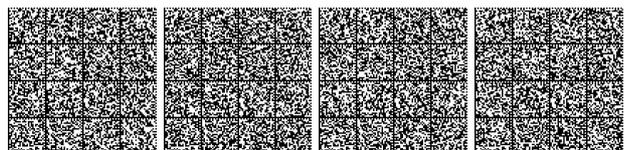
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 9 marzo 2012.

Elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 27 maggio 2009 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2009 i componenti del Consiglio degli Avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2012 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli articoli 21 e 22,

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 13 maggio 2012 in Roma, presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Art. 2.

L'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura Generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è composto come segue:

Avv. Antonio Tallarida - Vice avvocato generale dello Stato - Presidente

Avv. Pietro Garofoli - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio

Avv. Verdiana Fedeli - Avvocato dello Stato alla II cl. di stipendio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 9 marzo 2012

L'Avvocato generale: CARAMAZZA

12A02985

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi (CUP F81H92000000008). Presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra Rfi s.p.a. e il Consorzio Cociv, autorizzazione del 2° lotto costruttivo e assegnazione del finanziamento. (Deliberazione n. 86/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T)* e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 — oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato — reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'«Attuazione della legge

n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. «Fondo infrastrutture»);

all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A.;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al citato Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle amministrazioni centrali;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua, quali requisiti dei citati progetti, l'inclusione nei corridoi europei TEN-T e nel Programma delle infrastrutture strategiche, un costo superiore a 2 miliardi di euro, un tempo di realizzazione superiore a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo, l'impossibilità di essere suddivisi in lotti funzionali d'importo inferiore a 1 miliardo di euro;

subordina l'autorizzazione del CIPE all'avvio dei lotti costruttivi non funzionali a una serie di condizioni, quali il contenimento entro 10 miliardi di euro dell'importo complessivo residuo da finanziare relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati; l'integrale finanziamento del lotto costruttivo autorizzato; l'esistenza, alla data di autorizzazione del citato primo lotto, di una copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o della UE, che costituisca almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera o almeno il 10 per cento del medesimo costo complessivo in casi di particolare interesse strategico e previa adozione, in tal caso, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; l'esistenza di una relazione a corredo del progetto definitivo dell'intera opera che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi nonché il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'aggiornamento, per i lotti costruttivi successivi al primo, di tutti gli elementi della stessa relazione; l'acquisizione, da parte del contraente generale o dell'affidatario dei lavori, dell'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i succitati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a qualunque pretesa, anche futura, connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;

precisa che dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente deve assegnare, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, per il finanziamento dei successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma;

il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto decisione di finanza pubblica) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il cui completamento il CIPE deve assegnare le risorse secondo quanto previsto dal richiamato comma 233;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'art. 2, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa «sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che all'art. 4 stabilisce che il FAS assume la denominazione di «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Visto il decreto-legge n. 98/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla legge n. 15 luglio 2011, n. 211, che:

all'art. 10 detta disposizioni per la ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A.;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'art. 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)», che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte, alla tabella E prevede una dotazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, al netto della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro per il medesimo periodo;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284/2011 - supplemento ordinario n. 251), che all'art. 41, commi 4, fissa un termine per la formalizzazione e trasmissione al Presidente del CIPE delle delibere assunte dal Comitato relativamente ai progetti di opere pubbliche, e che al comma 5 del medesimo articolo riduce i termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni per il controllo preventivo delle medesime delibere da parte della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232 della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi ricompreso nell'Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2010 che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista le delibera 29 settembre 2003, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2004 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova» fissando in 4.719 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione relativo al «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»;

Vista la delibera 3 agosto 2005, n. 118 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2006), con la quale questo Comitato ha approvato l'adeguamento monetario del costo del progetto preliminare del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova» per l'importo aggiuntivo di 148 milioni di euro, portando il costo complessivo dell'opera a 4.867 milioni di euro;

Vista le delibera 29 marzo 2006, n. 80 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova», con un costo aggiornato di 4.962 milioni di euro;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 2 conferma, nel «Corridoio plurimodale Tirrenico - nord Europa» la voce «Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)» il subintervento «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova»;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella stessa

delibera, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 101, con la quale questo Comitato:

per la realizzazione di un primo lotto costruttivo non funzionale del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Genova-Milano», ha disposto un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al programma delle infrastrutture strategiche dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 100 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, di cui all'art. 6-*quinquies* del citato decreto-legge n. 112/2008;

ha autorizzato Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), in qualità di soggetto aggiudicatore, a procedere alla contrattualizzazione dell'opera intera per lotti successivi costruttivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che si renderanno effettivamente disponibili a carico della finanza pubblica;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 27, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di aggiornamento 2009 del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», che include l'opera nella «tabella A1 - Investimenti realizzati per lotti costruttivi»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in merito all'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica 2011-2013, allegato che, in ossequio a quanto previsto dal richiamato comma 234, dà evidenza, anche in apposito prospetto, degli interventi sottoposti alla disciplina dei lotti costruttivi non funzionali, tra cui il «Terzo Valico dei Giovi»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 84 con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi, del «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova», del costo aggiornato pari a 6.200 milioni di euro e il primo lotto costruttivo dell'opera del valore di 500 milioni di euro e previsto che prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettesse a questo Comitato:

l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIV, per la relativa «presa d'atto» anche ai fini dell'efficacia dell'impegno programmatico di finanziare l'intera opera;

il dossier di valutazione aggiornato rispetto a quello approvato con la citata delibera n. 1/2005, per la relativa presa d'atto del nuovo limite di spesa;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, con la medesima predetta delibera è stata disposta la proroga di due anni dei termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

Vista la nota 7 ottobre 2010, n. 2677/10 con cui il consorzio COCIV ha trasmesso l'atto di impegno ai sensi dell'art. 2, comma 232, lettera *c)* della legge n. 191/2009;

Vista la nota 1° dicembre 2011, n. 43809, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento «Terzo Valico dei Giovi - linea AV/AC Milano-Genova: presa d'atto dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e COCIV e assegnazione del finanziamento per la realizzazione del 2° lotto costruttivo non funzionale»;

Vista la nota 2 dicembre 2011, n. 43847, con la quale il succitato Ministero ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la ulteriore nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consegnata nel corso della odierna seduta;

Vista la nota n. 123668, consegnata nel corso della seduta, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha dato parere positivo con prescrizioni;

Considerato che la decisione UE n. 884/2004 individua l'asse Genova-Rotterdam, di cui il Terzo Valico dei Giovi è parte integrante, tra i progetti prioritari relativi alle Reti Ten T, per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2009, l'ing. Walter Lupi è stato nominato commissario straordinario delegato del Terzo Valico dei Giovi;

Considerato che in data odierna questo Comitato, preso atto della necessità di ristorare le risorse assegnate con la citata delibera n. 101/2009 a carico del Fondo infrastrutture, a seguito della riduzione di circa 9,4 miliardi di euro alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla legge di stabilità 2012, ha disposto un finanziamento, a valere sulle risorse di cui all'art. 33, comma 3, della sopracitata legge di stabilità 2012, di 100 milioni di euro per il I° lotto costruttivo della linea ferroviaria «AV/AV Genova-Milano - Terzo Valico dei Giovi»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il consenso dei Ministri presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che il costo complessivo dell'opera all'esame del Comitato è pari a 6.200 milioni di euro;

che con nota n. 965 del 3 settembre 2010, RFI S.p.A. ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

struttura tecnica di missione, l'aggiornamento a ottobre 2010 della relazione illustrativa della realizzazione della Linea «AV/AC Milano Genova: Terzo valico dei Giovi» per lotti costruttivi;

che rimane confermata l'articolazione in lotti successivi già approvata da questo Comitato con delibera n. 84/2010:

1° lotto costruttivo: 500 milioni di euro;

2° lotto costruttivo: 1.100 milioni di euro;

3° lotto costruttivo 1.270 milioni di euro;

4° lotto costruttivo 1.340 milioni di euro;

5° lotto costruttivo 1.200 milioni di euro;

6° lotto costruttivo 650 milioni di euro;

che in data 11 novembre 2011 è stato sottoscritto l'atto integrativo tra RFI S.p.A. e Consorzio COCIV;

che con l'atto integrativo il Consorzio COCIV rinuncia, irrevocabilmente, con effetto dall'efficacia dell'atto integrativo medesimo, anche in nome e/o per conto delle consorziate e, comunque, promettendo il fatto di queste ultime ai sensi dell'art. 1381 del codice civile:

a tutte le pretese risarcitorie, a qualsivoglia titolo o ragione, derivanti da fatti, atti e/o eventi verificatisi fino alla data dell'atto integrativo stesso comunque connessi alla convenzione e/o alla progettazione e/o realizzazione della Linea Milano-Genova (dal 1998 riprogettata come «Terzo Valico dei Giovi»). In particolare, il Consorzio conferma le rinunce di cui all'atto di impegno citato in premessa e rinuncia a tutte le pretese risarcitorie fatte valere nel giudizio arbitrale instaurato in data 1° febbraio 2007;

a qualunque pretesa, anche futura, connessa con l'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'opera e/o di lotti costruttivi successivi al primo, senza che il Consorzio e/o le consorziate possano comunque pretendere alcunché a qualsiasi titolo, anche, ove occorra, in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nella Convenzione, e fatto salvo solo quanto previsto nell'art. 29 recante «Conseguenze della ritardata o mancata assegnazione delle risorse finanziarie relative ai lotti costruttivi successivi al primo lotto costruttivo»;

che l'atto integrativo riporta le obbligazioni di RFI S.p.A. e del Consorzio COCIV in relazione, tra l'altro, a: rischi e obblighi del Consorzio, termini di esecuzione dei lavori, prezzo forfetario, forza maggiore, valutazione dell'avanzamento dei lavori, adeguamento monetario, pagamenti e anticipazioni, alta sorveglianza e direzione lavori, varianti e modifiche tecniche in corso d'opera, controlli e collaudi, garanzie, penalità, responsabilità verso terzi, logistica, impatto ambientale, pubblicità e riservatezza, qualità, riserve, risoluzione del contratto, organizzazione del consorzio e affidamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e controversie.

che il 2° lotto costruttivo è costituito da opere e attività affidate al General contractor Consorzio COCIV e da oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A., di cui:

opere ed attività General contractor:

progettazione esecutiva di opere comprese nel lotto;

viabilità extralinea: completamento;

imbocco Galleria di Valico lato sud (Fegino);

gallerie artificiali, rilevati e trincee da km 0+000 a km 37+395;

gallerie naturali: Campasso (Fegino) - da pozzo fresa a imbocco valico nord;

galleria naturale di Valico binario dispari da km 27+327 a km 22+000 con fresa;

espropri: attività a completamento;

bonifica ordigni bellici per le attività di competenza del lotto;

monitoraggio ambientale in fase di costruzione;

demolizioni fabbricati: attività a completamento;

indagini integrative e bonifica siti inquinati: attività a completamento;

risoluzione interferenze dei sopra-sotto servizi per quanto di competenza del lotto;

depositi per le attività di competenza del lotto;

procedure per gli affidamenti a normative CE;

oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A.:

oneri di ingegneria, collaudi e costi di struttura commisurati alle attività di competenza del lotto;

imprevisti commisurati alle attività di competenza del lotto;

che la relazione istruttoria contiene l'aggiornamento degli elementi previsti dall'art. 2, comma 232, lettera *b)* della citata legge n. 191/2009 circa le fasi realizzative dell'intera opera per lotti costruttivi, il crono programma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali;

che, oltre alla presa d'atto del citato atto integrativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di assegnare il finanziamento necessario alla realizzazione del 2° lotto costruttivo della linea «Terzo Valico dei Giovi - Linea AV/AC Milano-Genova», pari a 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'art 32 del citato decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione:

anno 2012 - milioni di euro 140;

anno 2013 - milioni di euro 200;

anno 2014 - milioni di euro 200;

anno 2015 - milioni di euro 288;

anno 2016 - milioni di euro 272;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), è autorizzato il secondo lotto costruttivo non funzionale della «Linea AV/AC Genova-Milano: Terzo Valico dei Giovi», del valore di 1.100 milioni di euro.

2. Per la realizzazione del lotto di cui al punto 1 è disposta a favore di RFI S.p.A. l'assegnazione di 1.100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

3. Prima dell'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo autorizzato al punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comita-

to il dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2 del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», aggiornato con la nuova articolazione temporale dei finanziamenti.

4. Il limite di spesa per l'intera opera resta confermato in 6.200 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sugli impegni contrattuali da assumere tra RFI S.p.A. e il Contraente generale, ai sensi degli articoli da 3.3 a 3.6 dell'atto integrativo di cui alla precedente presa d'atto, e sugli accordi relativi agli adeguamenti progettuali — che comunque dovranno rientrare nel suddetto limite di spesa — anche ai sensi dell'art. 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 6 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 20

12A02986

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indicam»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 287/2012 del 1° marzo 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INDICAM, anche nelle forme e confezioni: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi; «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Altergon Italia Srl con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Industria, 83030 - Pietradefusi - Avellino - codice fiscale 01367710439.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

AIC n. 036972026 (in base 10) 1389HU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); SIRTON Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in piazza XX Settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

AIC n. 036972038 (in base 10) 1389J6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: AMOLI Organics LTD, Plot No 322/4, 40 Shed Area G.I.D.C.- 396 195 Vapi, Gujarat (India).

Produttore del prodotto finito: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. stabilimento sito in via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi (confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti); SIRTON Pharmaceuticals S.p.a. stabilimento sito in piazza XX settembre, 2 - Villaguardia - Como (produzione soluzione iniettabile in bulk, riempimento in asepsi delle siringhe).

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: Idrossipropilbetaciclodestrina 330 mg; polisorbato 20 0,18 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 036972026 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi.

Classe: «C».

Confezione: AIC n. 036972038 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 036972026 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 036972038 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02826

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pursennid»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 252/2012 del 27 febbraio 2012

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PURSENNID», anche nella forma e confezione: «12 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese - Codice fiscale 00687350124.

Confezione: «12 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 004758049 (in base 10) 04K6K1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Novartis Pharma AG stabilimento sito in Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Mipharm S.p.a. stabilimento sito in via Quaranta, 12 - 20141 Milano (produzione, confezionamento completo, controlli qualità e rilascio del lotto); Novartis Farma S.p.a. stabilimento sito in via Provinciale Schito, 131, Torre Annunziata – 80058 Napoli (produzione, confezionamento completo, controlli qualità e rilascio del lotto).

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principio attivo: sennosidi (espressi come sennosidi A+B sali di calcio) 12 mg;

eccipienti: acido stearico; glucosio; talco; amido di mais; lattosio; titanio biossido; acido silicico colloidale; gomma arabica; saccarosio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 004758049 - «12 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 004758049 - «12 mg compresse rivestite» 30 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A02833

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 1970/2010 del 29 dicembre 2010 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluticrem».

Nell'estratto della determinazione n. 1970/2010 del 29 dicembre 2010 relativa al medicinale per uso umano FLUTICREM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2011 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Classe di rimborsabilità: A,

leggasi:

Classe di rimborsabilità: A - Nota 88.

12A03171

Rettifica relativa all'estratto della determinazione/C n. 2505/2011 del 20 luglio 2011 recante il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Daxas».

Nell'estratto della determinazione n. 2505/2011 del 20 luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano DAXAS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2011 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

NYCOMED GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstar (Germania) - categoria antiasmatici,

leggasi:

NYCOMED GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (Germania) - categoria Farmaci per malattie respiratorie.

12A03172

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimenti concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che l'impresa IGAT SNC di Gatto Pietro & C., già assegnataria del marchio di identificazione «57 CN» ha cessato l'attività connessa all'uso di marchio ed ha restituito il punzone.

Con determinazione dirigenziale n. 128/PM del 22 febbraio 2012 l'impresa su citata è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio I.A.A. di Cuneo ed il punzone ritirato è stato deformato.

12A02679

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 105 del 14 febbraio 2012, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:
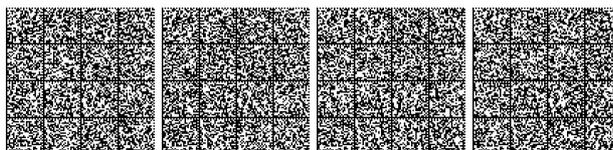
marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
290 FI	FERZA DI ZACCARINI ERMANNO DI ZACCARINI ROSSANO & C. S.N.C.	IMPRUNETA	3	4
504 FI	TORRINI G. S.R.L.	FIRENZE	10	-
560 FI	BARTALI E MORMORELLI S.A.S. DI BARTALI CARLO	FIRENZE	7	7
1054 FI	FANTAPPIE' SERGIO	IMPRUNETA	4	-
1392 FI	DUE BI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	LASTRA A SIGNA	3	2
1528 FI	FERRARI GIOIELLI DI FERRARI GIULIO	SCANDICCI	3	1
1628 FI	LORENA EXPORT DI GHERCU LORENA ALEXANDRA	FIRENZE	2	-
1689 FI	MAZZUOLI GIULIANO	TAVARNELLE VAL DI PESA	1	-
1713 FI	GIANNELLI DANTE	FIRENZE	2	-
1739 FI	CORSI FRANCESCO	FIRENZE	1	-
1769 FI	ITALGIFT FIRENZE S.R.L.	FIRENZE	non in dotazione	-
1783 FI	ARTE D'ORO DI MARCELLO VALLINI (attività trasferita in provincia di Siena)	SAN DONATO IN POGGIO	1	-
1815 FI	HYPER S.R.L.	BORGO SAN LORENZO	-	3

Si rende noto, inoltre, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni smarriti
1032 FI	ORO ART DI PALLANTI ALESSANDRO E PANI SERGIO S.N.C.	SCANDICCI	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

12A02673

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto indicate imprese assegnatarie di marchio di identificazione per oggetti in metalli preziosi, non hanno adempiuto sino ad oggi all'obbligo (rinnovo annuale) previsto dall'art. 7, comma 2 decreto legislativo n. 251/1999, o quanto meno, se hanno cessato la loro attività non hanno presentato comunicazione in tal senso all'Ufficio Attività Ispettive della Camera di Commercio di Firenze.

Si rende inoltre noto che, secondo le procedure regolamentari, l'Ufficio Attività Ispettive ha provveduto alla comunicazione dell'avviso di inizio di procedura amministrativa per la cancellazione delle stesse dal Registro degli assegnatari, tramite lettere raccomandate a.r., inviate sia alla sede legale dell'azienda che alla residenza del legale rappresentante, ove necessario, nonché tramite pubblicazione nell'Albo On Line della Camera di Commercio di Firenze. Decorsi i termini di pubblicazione del citato avviso, il dirigente del settore ha disposto, con determinazione n. 724 del 13 dicembre 2011, l'annullo dei seguenti marchi di identificazione e la cancellazione delle relative ditte dal Registro degli assegnatari:

marchio	denominazione	sede	punzoni
668 FI	EREDI VESTRINI RODOLFO DI MILIANI C. E C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE	FIRENZE	non restituiti
724 FI	BENCINI LUIGI	FIRENZE	non restituiti
784 FI	GIOFORTE S.R.L.	GREVE IN CHIANTI	restituiti
1270 FI	GIANOGLIO ALBERTO (AZZURRA ARGENTI)	FIRENZE	non restituiti
1673 FI	ELLAS ARGENTI & CO. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	CAMPI BISENZIO	non restituiti
1706 FI	PITTI PREZIOSI DI RICCHI MASSIMO	FIRENZE	non restituiti
1768 FI	PAKJ' GIOIELLI DI ZAVARONE LIANA	FIRENZE	non restituiti
1805 FI	MAMA-LUNA DI CACCHIANI LAURA	GREVE IN CHIANTI	non in dotazione

Regolare denuncia in tal senso è stata inoltrata alla Questura di Firenze alla quale si è anche provveduto a segnalare l'impossibilità di recupero dei punzoni, a suo tempo assegnati.

Si diffidano, altresì, da ogni loro ulteriore utilizzo gli eventuali detentori dei punzoni indicati come «non restituiti», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

12A02674
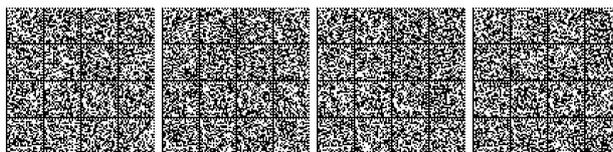
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Statuto dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. U.prot. GAB-DEC-2021-0000022 del 7 febbraio 2012, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 42 dell'8 giugno 2011.

12A02675

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia».

Si comunica che, con provvedimento del 29 febbraio 2012 è stata prorogata al 30 giugno 2012 la durata dell'avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso, per l'acquisto, da parte dei piccoli Comuni, sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia». Il provvedimento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica www.innovazionepa.it/dit, nonché sui siti www.qualitapa.gov.it, www.anci.it e www.acquistinretepa.it

12A02676

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-065) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
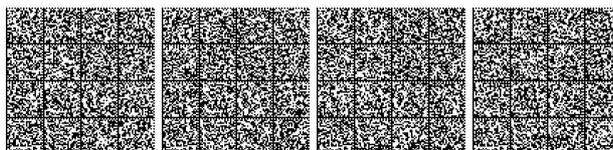
AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00